



Comune di Floresta

Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del C.C. n. del

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art.2 – Collocazione e aggiornamento degli impianti di videosorveglianza
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 – Finalità e sistemi di sorveglianza
- Art. 5 – Diretta visione delle immagini
- Art. 6 – Trattamento dati personali
- Art. 7 – Video sorveglianza nelle scuole
- Art. 8 – Videosorveglianza di sicurezza pubblica e urbana
- Art. 9 - Videosorveglianza per la sicurezza integrata
- Art. 10 - Utilizzo di particolari sistemi mobili
- Art. 11- Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole)
- Art. 12- Altri strumenti di videoripresa

CAPO II – OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 13 – Il titolare del trattamento
- Art. 14 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti
- Art. 15- Il Responsabile del trattamento e i designati
- Art. 16 – Funzioni del responsabile
- Art. 17 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 18 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 19 – Accesso al sistema e parole chiave

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 20 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 21 – Liceità del trattamento
- Art. 22 – Modalità da adottare per i dati video ripresi
- Art. 23 – Obblighi degli operatori
- Art. 24 – Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 25 – Diritti dell'interessato

Art. 26 – Sicurezza dei dati

Art. 27 – Cessazione del trattamento dei dati

Art. 28 – Accesso agli impianti e credenziali

Art. 29 – Comunicazione

CAPO IV – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Tutela

Art. 31 – Tutela dati personali

Art. 32 – Pubblicità del regolamento

Art. 33 – Disposizione finali

Art. 34 - Disposizione transitoria per utilizzo congiunto del sistema di video sorveglianza da parte delle forze di polizia

Art. 35 –Entrata in vigore controlli e rinvio dinamico

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente testo regolamento il trattamento dei dati personali, posto in essere mediante l'impianto di videosorveglianza, reso operativo nel territorio del Comune di Floresta, vigilato dalla Polizia Locale, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune ai sensi della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, e in armonia con le finalità dello Statuto comunale disciplina l'attività di salvaguardia della convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la tutela del pubblico demanio comunale, la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Le funzioni di Polizia Locale concernono la regolamentazione, il controllo e la vigilanza di tutte le attività che si svolgono nell'ambito del territorio del Comune di Floresta (sia all'interno che all'esterno dei centri abitati) e che non siano di specifica competenza di altre forze di Polizia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento di videosorveglianza hanno natura residuale rispetto alle condotte disciplinate da provvedimenti normativi/regolamentari statali e regionali nonché complementari agli altri Regolamenti comunali in vigore.
4. Quando, nel testo degli articoli che seguono, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, s'intende il Regolamento di Videosorveglianza di Polizia Locale del Comune di Floresta.
5. In particolare il presente regolamento: a) individua gli impianti di videosorveglianza fissi, mobili e di lettura targhe di proprietà del Comune di Floresta ovvero da esso gestiti; b) stabilisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza; c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
6. Gli impianti di videosorveglianza attivati e di futura messa in esercizio nel territorio del Comune sono individuati ai sensi dell'art. 2.
7. Tali impianti:
a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese; **b)** consentono unicamente riprese video senza la registrazione audio; **c)** sono installati in corrispondenza dei luoghi potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei cittadini, individuati ai sensi dell'art. 2; **d)** sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate con le modalità previste dall'art. 2; **e)** sono installati e gestiti dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza designato a norma dell'articolo 14 del presente regolamento.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale oppure montate su veicoli di servizio e utilizzabili per le finalità indicate al comma 1 di questo articolo;
9. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Floresta è equipaggiato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana ed individuati ai sensi dell'art. 2. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali strumenti, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari per le sole finalità relative ai procedimenti consentiti dalla legge statale.
10. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel provvedimento 8 aprile 2010, paragrafo 5.3, nonché dalla specifica normativa di settore, fatto salvo quanto indicato nel comma 5 dell'art. 4.
11. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
- Regolamento UE n° 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

- D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (cd. Decreto Sicurezza, Decreto Minniti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; - Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (c.d. Decreto sicurezza-bis) e successiva conversione in legge.
- Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca cantieri) e successiva conversione in legge;
- Direttiva del M.I. 30 aprile 2015 “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”;
- Circolare del Ministero dell’Interno 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 recante “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva”;
- D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 recante: recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; - Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- Circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2005, n. 558/A/471; - D.L. 23 febbraio 2009 n. 11, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, ed in particolare dall’art. 6;
- Circolare della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, e circolare del Capo della Polizia di Stato n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010; - “Provvedimento in materia di videosorveglianza” Garante dell’8 aprile 2010 e successive determinazioni, pareri e provvedimenti; -Direttiva del Ministero dell’Interno n. 558 del 2 marzo 2012.

Art. 2 - Collocazione e aggiornamento degli impianti di videosorveglianza

1. L’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, la loro modifica, variazione o cessazione, nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete alla Giunta Comunale che identifica le aree sensibili ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio, con apposita deliberazione, sentito il Responsabile di Area Polizia Locale nonché l’Autorità di P.S., e condivise le criticità periodicamente emergenti dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. A tal fine possono essere predisposti documenti programmatici, anche sulla base di indicazioni Interforze.
2. L’adeguamento delle tecnologie e la gestione dinamica dei protocolli di sicurezza che non incidono sul presente regolamento sono demandati al Responsabile della Gestione tecnica degli impianti.
3. Ai fini dell’attuazione del comma 1 del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente ai Responsabile del trattamento dati l’installazione e l’attivazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche e/o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) Per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese in video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata e i mezzi di trasporto;
 - b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini che configura un trattamento di dati personali;

- d) per “titolare”, l’Ente Comune di Floresta, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Floresta - Comando di Polizia Locale - e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale nonché a quella delle Forze dell’Ordine (previa sottoscrizione del relativo protocollo d’intesa di sicurezza urbana integrata), si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Il sistematico accesso delle forze di polizia di Stato, dovrà essere disciplinato ed organizzato anche operativamente per la tutela dei dati personali con appositi accordi/convenzioni ed individuazione di titolari/responsabili del trattamento.
2. Nei locali di esclusiva disponibilità della Polizia Locale saranno posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. In tale locale potrà accedere solo il personale espressamente autorizzato dal responsabile al trattamento. I video che proiettano le immagini in diretta non dovranno essere visibili dalla porta d’ingresso, dalle finestre dello stesso locale dall’esterno, ovvero dalle persone non autorizzate al trattamento.
3. Possono essere installati sistemi integrati, sistemi intelligenti e sistemi per rilevare delle violazioni al codice della strada. Per i sistemi intelligenti in grado di riprese con identificazione biometriche l’Ente prima dell’installazione si munirà del relativo provvedimento autorizzativo del Garante Privacy nazionale in quanto i sistemi intelligenti sono dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici, in grado, ad es. di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli.
4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro, dovranno avere come presupposto la nomina di responsabile esterni al trattamento e l’adesione di quest’ultimi al rispetto di tutte le previsioni del GDPR 2016/679 e della legislazione nazionale.
5. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada, laddove previsto dal decreto di omologazione deve essere segnalata da appositi cartelli che devono essere conformi a quelli previsti dal Garante. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo -non è consentito in alcun modo riprendere dati che consentano l’identificazione di persone, sia connesse che esterne al procedimento - es. conducente e/o passeggeri - e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni - ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l’ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video, che devono minimizzare le immagini ai dati necessari per completare la verbalizzazione, non possono essere inviate al domicilio dell’interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione in base al disposto ex L. 241/1990. Al momento dell’accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.
6. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Art. 5 – Diretta visione delle immagini

1. Il sistema di videosorveglianza, pur facendo capo alla Polizia Locale deve essere realizzato, nei componenti tecnologici e di Software compatibile con le tecnologie in uso e adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia e di sicurezza.
2. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata a obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
3. Il responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
4. In situazioni contingenti, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, la visualizzazione delle immagini può essere effettuata da postazioni posizionate fuori dalle Centrali Operative di cui al comma 2.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. La base giuridica del trattamento attiene ai compiti istituzionali dell'Ente e i dispositivi di videosorveglianza avranno la finalità di poter adempiere alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Robecco, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale e dalla relativa normativa regionale, nonché dallo statuto dell'Ente e dai regolamenti comunali adottati. Laddove sarà stipulato protocollo d'intesa le immagini saranno visibili sia presso il Comando della Polizia Locale che presso le forze della Polizia di Stato o le altre forze quali l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza partecipando al protocollo e ciò per le finalità di prevenzione e per accertamenti di fatti commessi in violazione di norme.
3. La videosorveglianza come disciplinata con il presente regolamento effettuata su persone e beni, ha valore sostituto della presenza fisica dell'operatore di Polizia Locale.
4. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
a) Attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale; **b)** Vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere umano e animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti; **c)** Attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale; **d)** Verificare il rispetto degli accessi in zone a traffico limitato e corsie riservate; **e)** Consentire di monitorare la circolazione stradale al fine di prevenire ingorghi o blocchi del traffico e verificare la fattibilità, in tempo reale, di soluzioni alternative; **f)** Tutelare la sicurezza e il decoro urbano, degli spazi pubblici e privati di interesse pubblico, monitorare le zone di degrado e del disagio per l'adozione immediata di azioni e la programmazione di interventi specifici di ripristino del decoro, sicurezza e libertà degli spazi urbani. **g)** Promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line che consentano la visione dell'insieme o di parte degli spazi urbani senza rendere immediatamente identificabili le persone riprese.
5. La risoluzione della ripresa sarà bassa nel caso che le telecamere siano state installate per verificare traffico, ingorghi, esondazioni e visioni d'insieme quando sono presenti sagome umane, la risoluzione sarà, invece, alta per telecamere posizionate al fine della sicurezza urbana e per il controllo di zone particolarmente a rischio sicurezza.

Art. 7 – Video sorveglianza nelle scuole

1. Nelle scuole gli impianti devono essere resi attivi sia negli orari di chiusura degli edifici che durante le attività didattiche in ogni aula così come previsto dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, art. 5-septies, relativa ai finanziamenti per dispositivi e Software di trattamento e conservazione delle immagini per le finalità di sicurezza dei minori ai sensi del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, art. 9 (c.d. decreto sicurezza bis);
2. La videosorveglianza rispetterà il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e non potranno essere fatte riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Restano ferme le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero per la sicurezza dei minori e del lavoro e, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei

lavoratori saranno installati previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.

3. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice deontologico, varato ai sensi della previsione del Codice 196/2003.

Art. 8 – Videosorveglianza di sicurezza pubblica e urbana

1. Gli impianti di videosorveglianza finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana hanno finalità volta: **a)** alla tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica, altresì nella sua declinazione locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quiete pubblica e alla civile convivenza; **b)** a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale per assicurare maggiore sicurezza ai cittadini; **c)** a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento; **d)** al controllo di determinate aree sia passibili di atti vandalici che di attività illecite; **e)** al monitoraggio del traffico; **f)** per controllare scariche di sostanze pericolose ed "eco-piazzole", per monitorare le modalità del loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito, tutelando coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate; in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti. **g)** Il sistema di videosorveglianza per le finalità di cui dalla lettera a) alla lett. f), comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata. 2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile e del titolare del trattamento sorvegliare il posizionamento, le diagonali e il raggio delle riprese che saranno possibili ai dispositivi di videosorveglianza con preclusione delle riprese di luoghi di lavoro anche temporaneamente vigilati, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi.

Art. 9 - Videosorveglianza per la sicurezza integrata

1. Per scopi di sicurezza integrata, fermo restando le specifiche competenze e funzioni istituzionali e nei limiti fissati dalle norme vigenti, il trattamento dei dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza comunale è effettuato dalla Polizia Locale presso la centrale operativa del Comando. È effettuato, altresì, presso le sedi dagli Organi di Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia abilitati alla interconnessione sulla base di specifici accordi e/o progetti diretti a regolare i rapporti di collaborazione interforze nonché da società partecipate o altri enti individuati dal titolare del trattamento.

2. Il trattamento dei dati effettuato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di sistema di sicurezza integrata è realizzato previa definizione di ruoli e responsabilità di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per le finalità determinate che si intende perseguire e la loro gestione operativa, coerentemente con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. I trattamenti effettuati nell'ambito del presente articolo, rientrano de plano nella disciplina normativa dettata dal d.lgs 51/2018, come da Direttiva Polizia Europea. Le finalità dei sistemi integrati sono declinabili ex art. 8, comma 1 lett. a), b), del presente Regolamento.

4. L'attuale assetto normativo in tema di sicurezza urbana impone all'Ente di pianificare le future realizzazioni degli impianti di videosorveglianza cittadina volti a tale finalità, in un quadro di integrazione e sinergia con gli Enti del territorio. In tale ottica al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato assegnato un ruolo centrale sulla videosorveglianza.

5. L'Ente condivide con tale Comitato i progetti di installazione di sistemi di videosorveglianza anche per evitare una ingiustificata proliferazione di tali apparati, oltre che per assicurare la necessaria interoperabilità tra i sistemi dei diversi attori del territorio coinvolti.

6. L'Ente aderisce a protocolli o a Patti per l'attuazione della sicurezza urbana con gli altri Enti e soggetti del territorio anche per quanto concerne la gestione della videosorveglianza. In ogni caso, sia nel caso di una gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di altri soggetti, anziché nel diverso caso di gestione unica di un soggetto a ciò preposto, il Comune può trattare le immagini esclusivamente nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 10 - Utilizzo di particolari sistemi mobili

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento del servizio e controllo del territorio, al fine di prevenire/contrastare concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, da attivarsi in presenza di una effettiva necessità, delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo dei veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy nel provvedimento del 26 luglio 2016 n. 49612 e nel provvedimento n. 362 del 22 maggio 2018, con cui sono state impartite prescrizioni di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D. lgs 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. Il Comandante della Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori che saranno dotati di microcamere (quale dotazione individuale), con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di effettiva necessità e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4.

3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, la qualifica e il nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. Il personale autorizzato, all'esito delle dovute verifiche, procede alla conservazione delle immagini per un tempo non superiore ai sette giorni oppure ne disporrà, ove richiesto, la comunicazione alle forze di Polizia, atteso che la vigente normativa non prevede alcuna forma di "notifica" al Garante ma solo di annotare su un apposito registro i relativi trattamenti ex art. 30 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato e il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

4. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui al Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati automaticamente.

5. Il disciplinare tecnico di cui al precedente comma 2 dovrà individuare:

a) le specifiche condizioni che legittimano l'attivazione dei dispositivi (prevedibile concreto pericolo di danni a persone e cose) nonché le modalità di utilizzo dei dispositivi stessi, con particolare riferimento alle cautele da adottare nel caso in cui le riprese video coinvolgano soggetti "deboli" quali vittime di reati, testimoni, minori di età o riprendano luoghi assistiti da particolari aspettative di riservatezza; specifiche istruzioni devono altresì essere fornite ai soggetti autorizzati in servizio presso la centrale operativa; **b)** predisporre l'effettuazione da parte dei soggetti autorizzati, resa nota con il disciplinare interno, di attività di verifica sulle immagini al fine di accertarne l'effettiva rilevanza rispetto alle finalità perseguite e tanto anche in caso di motivata e fondata esigenza di necessità di una eventuale conservazione delle riprese per un tempo superiore ai sette giorni; **c)** effettuare il tracciamento delle operazioni di accesso ed estrazione dei dati raccolti effettuate dai soggetti a ciò specificamente autorizzati; **d)** predisporre misure idonee affinché la funzionalità audio non sia attiva; **e)** disporre il previo oscuramento delle immagini riferite a soggetti terzi non coinvolti dai fatti in caso di comunicazione delle immagini alle compagnie di assicurazione o comunque ad altri soggetti per le specifiche finalità di competenza; **f)** predisporre idonee misure affinché gli operatori che hanno in dotazione i dispositivi non possano effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte; **g)** conservare le registrazioni video in forma cifrata, utilizzando tecniche crittografiche con lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati; **h)** cancellare irreversibilmente le registrazioni una volta decorso il tempo di conservazione previsto utilizzando meccanismi di cancellazione automatica; **i)** predisporre adeguati strumenti di comunicazione per avvisare gli utenti anche a bordo delle vetture, con linguaggio semplice e sintetico, della presenza del sistema di videosorveglianza mobile e le sue caratteristiche, specificando anche che una spia accesa sul dispositivo indossabile indica che la funzionalità di videoripresa è attiva.

Art. 11 - Telecamere modulari e riposizionabili (foto trappole)

1. Il Comando di Polizia Locale può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo.
2. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
3. Gli apparati di videosorveglianza modulare riposizionabili vengono installati secondo necessità, nei luoghi teatro di illeciti penali; possono essere utilizzati per accertare illeciti amministrativi, solo qualora non siano altrimenti accertabili con le ordinarie metodologie di indagine. Qualora non sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine previste dal D.lgs. 51/2018 che esimono il Titolare dall'obbligo di informazione, si provvederà alla previa collocazione della adeguata cartellonistica, per l'informativa agli utenti frequentatori di dette aree.
4. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 6 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa anche in tema di idonea informativa.

Art. 12- Altri strumenti di videoripresa

1. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali e nei limiti delle prescrizioni dell'Autorità Garante Privacy.
2. In particolare può dotarsi di droni sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alle condotte imposte dai provvedimenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e del Codice della Navigazione.
4. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
5. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 6 del presente regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 13 – Il Titolare del trattamento

1. Il Comune di Floresta nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. La funzione di "titolare del trattamento" viene svolta dal Sindaco quale rappresentante legale dell'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti

1. La gestione tecnica degli impianti è attribuita al servizio del Comune competente in materia di sistemi informatici.
2. Il funzionario responsabile del suddetto servizio è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

3. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza cura, anche mediante società partecipate e fornitori esterni debitamente individuati, l'installazione, l'attivazione e la gestione della manutenzione degli impianti di videosorveglianza.

4. Il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, anche tramite un amministratore di sistema debitamente nominato, assegna le credenziali di accesso agli impianti di videosorveglianza secondo le indicazioni del soggetto attuatore di cui all'articolo seguente.

Art. 15 – Il Responsabile del trattamento e i designati

1. Il Comandante della Polizia Locale è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che effettua il trattamento per conto del titolare del trattamento, di cui all'art. 13 e quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del servizio, individuato anche quale responsabile del trattamento dei dati personali è nominato con decreto del Sindaco il quale disporrà che:

a) il nominato responsabile interno al trattamento dei dati potrà ricorrere a un sub-responsabile; **b)** il responsabile del trattamento dovrà informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento la possibilità di opporsi alla individuazione del nominato sub-responsabile; **c)** i trattamenti da parte del nominato responsabile del trattamento sono disciplinati dall'atto di nomina che come atto giuridico vincola il responsabile del trattamento al titolare e nel quale quest'ultimo stabilisce la materia disciplinata; la durata del trattamento; la natura e la finalità del trattamento; il tipo di dati personali e le categorie di interessati; gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. **d)** i dati saranno condivisi con le autorità di Pubblica Sicurezza sulla base di protocolli d'intesa che costituiranno disciplinare per la trasmissione dei dati e la loro condivisione per le finalità di sicurezza.

3. Sono, altresì, nominati, con decreto del Sindaco, quali responsabili del trattamento le Forze di Polizia nell'ambito di quanto previsto all'art. 9 in relazione al complesso di operazioni di trattamento dei dati dai medesimi soggetti fruibili e trattati. Le forze di Polizia dello Stato osservano le disposizioni di cui al presente regolamento compatibilmente con i rispettivi ordinamenti speciali, nonché in relazione alle disposizioni e agli accessi al sistema di videosorveglianza consentiti dal titolare.

4. Il responsabile al trattamento è autorizzato dal titolare ad emanare provvedimenti interni alla struttura di competenza, aventi valore giuridico, volti a individuare e assegnare i trattamenti agli incaricati, i quali tratteranno tutte le categorie di dati sotto la direzione e responsabilità del responsabile che li ha nominati. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento e procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite.

5. I compiti affidati dal responsabile ai designati dovranno essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Il responsabile o un suo delegato custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 16 – Funzioni del responsabile

Il responsabile del trattamento: **a)** adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza; **b)** cura l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR 2016/679; **c)** individua e nomina gli incaricati del trattamento; **d)** dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto; **e)** evade entro 30 giorni, per il titolare, le richieste di reclami sentite al Responsabile alla Protezione (RPD) dei dati nominato dall'Ente; **f)** secondo le modalità e i tempi previsti, informa il RPD di ogni perdita di dati, affinché siano attivate le procedure del Data Beach e, per rendere chiara, completa e veritiera informazione al Garante in materia di protezione dei dati personali, comunica al titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati affinché notifichi la violazione all'Autorità, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. **g)** data la possibile promiscuità di trattamento dati da parte di esterni (benché debitamente autorizzati ovvero nominati) ed interni all'ente, il Responsabile del trattamento garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali; il Responsabile del trattamento vigila sul rispetto da parte degli autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Art. 17 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato per iscritto dal Comandante/Responsabile del Servizio e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 18 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile del servizio di Polizia Locale e gli altri soggetti in qualità di responsabili del trattamento dei dati designano e nominano i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale. Incaricheranno, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

Art. 19 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 20 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento dovranno essere:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; **b)** raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; **c)** adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità - «minimizzazione dei dati»; **d)** esatti e aggiornati; **e)** conservati anche per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di sicurezza o di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a

fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR 2016/679 e fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato - «limitazione della conservazione»; f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale - «integrità e riservatezza».

2. Il titolare e il responsabile del trattamento devono essere in grado di rendicontare il rispetto dei principi e delle metodiche che precedono - «responsabilizzazione».

Art. 21 - Liceità del trattamento

1. Il trattamento è lecito in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del compito di interesse pubblico di sicurezza e decoro urbano, in quanto obbligo dell'ente connesso all'esercizio del pubblico potere attribuito dalla legge e di cui è investito il titolare del trattamento esercitabile, con le garanzie di legge, attraverso i dispositivi di videosorveglianza.

2. Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi che non prevalgano sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, in particolare se l'interessato versa in una delle fattispecie di deroga oppure se è un minore sulla base di quanto previsto dall'art. 2-sexies del D. Lgs. 196/2003.

3. Il sistema informativo e il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi e conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

4. Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale, tenuto conto che l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

5. E' lecito il trattamento dei dati personali ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale che consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione stabile volta per volta sulla base delle rilevate necessità che per la tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione (es. finalità investigative).

Art. 22 – Modalità da adottare per i dati video ripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno del Comando di Polizia Locale.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito: **a)** al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento; **b)** ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia; **c)** all'Amministratore di sistema del Comune di Floresta, e all'aditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro dei trattamenti" (cartaceo o informatico), conservato nei locali del Comando di Polizia Locale, nel quale sono riportati: **a)** la data e l'ora d'accesso; **b)** l'identificazione del terzo autorizzato; **c)** i dati per i quali si è svolto l'accesso; **d)** gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso; **e)** le eventuali osservazioni dell'incaricato; la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolarmente meritevoli di tutela.
10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso, in modo informato e chiaro il proprio consenso oppure quando la stessa è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità e alla libertà della persona.

Art. 23 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre non è ammesso per le proprietà private. Parimenti i sistemi di videosorveglianza poste dai privati devono essere orientati solo nelle direttrici, diagonali e zoom delle porzioni o parziali/totali complessi delle proprietà privata e non possono riprendere le persone quando transitano sugli spazi pubblici.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative salvo l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 24 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, prima del raggio d'azione delle stesse, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Floresta - Area videosorvegliata" secondo la modulistica grafica emanata dall'Autorità garante della privacy".
2. In presenza di più telecamere in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevazione, sono installati più cartelli.
3. Il Comune, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 27, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito istituzionale dell'Ente e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 25 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
a) di accesso, ossia ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai suoi dati personali anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. **b)** di rettifica ossia di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. **c)** alla cancellazione («diritto all'oblio») dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare

senza ingiustificato ritardo i dati personali salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. **d)** alla limitazione di trattamento; **e)** di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati e di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. **f)** di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), del GDPR 2016/679 compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile al trattamento e al RPD anche mediante mail oppure lettera raccomandata o PEC o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro 30 giorni salvo tempo maggiore non superiore a tre mesi.

Art. 26 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 22.

2. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i dati e le immagini registrate, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato e autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali a effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. In quest'ultima ipotesi l'accesso avviene in presenza di incaricati del Comando di Polizia Locale individuati dal Responsabile del trattamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente a incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti (ai quali è fatto divieto di esternalizzare i dati contenuti del supporto magnetico; di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini per lavorarli all'esterno della sala di controllo) e alla pulizia dei locali.

5. I responsabili (Comandante – Vice comandante) impartiscono idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

7. L'utilizzo del supporto magnetico impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 27 – Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono: a) distrutti; b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 28 – Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno della sede del Comando di Polizia Locale e delle forze di Pubblica Sicurezza sulla base di specifici accordi\convenzioni\protocolli d'intesa. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.
2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, nonché al personale autorizzato dei rispettivi comandi locali di P.S.
3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate e i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.
4. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del D.L. legge 14/2017 (c.d. decreto Minniti) convertito in legge 48/2017 “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei “patti per l'attuazione della sicurezza urbana” di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate.
5. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione: **a)** gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzando le medesime infrastrutture tecnologiche; **b)** collegamento telematico di diversi titolari di trattamento a un “centro” unico gestito da soggetto terzo; **c)** collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di P.S.
6. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuata dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010 e ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 101/2018 di modifica al D. lgs. 196/2003) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono: **a)** l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi; **b)** la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
7. In qualunque caso le modalità di trattamento dei dati dovranno essere conformi alle prescrizioni date dal Garante della protezione dei dati personali. Con specifico riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei Comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale per finalità di sicurezza urbana, non deve essere sottoposto a verifica preliminare del Garante il trattamento dei dati effettuato tramite sistemi integrati di videosorveglianza qualora: **a)** l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica sia configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente; **b)** un “centro” unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici; in tale caso i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

Art. 29 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Floresta a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto al CAPO VIII in tema di Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni dall'art. 77 all'art. 84 del Regolamento UE n. 2016/679 e agli art. 166 e ss. Codice Privacy 196/2003

2. Per il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo con particolare riferimento all'articolo 156, comma 3, lettera a) che attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali il relativo potere i relativi ricorsi dovranno essere trattati in conformità del Regolamento n. 1/2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, e della Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali.

3. In sede amministrativa, il responsabile del trattamento dei dati personali, ovvero, gli altri incaricati del trattamento designati (subresponsabili), così come individuati dal precedente art. 9, sono "responsabili del procedimento", ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e in materia dei dati attiveranno il Responsabile alla Protezione dei Dati (RPD/DPO) interno per tentare la preventiva composizione bonaria della vertenza che si svolgerà in modo informale nel rispetto del principio di celerità e immediatezza del provvedimento richiesto.

Art. 31 – Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 32 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Privacy") del sito internet istituzionale del Comune, ai fini di generale conoscenza. 3. L'elenco degli impianti e il loro posizionamento sul territorio comunale sono pubblicati sul sito internet del Comune.

Art. 33 – Disposizioni finali

1. Le misure tecniche di cui ai precedenti art. 10, 11, 12, saranno adottati con provvedimenti dirigenziali previa intesa con il DPO dell'Ente.

Art. 34 - Disposizione transitoria per utilizzo congiunto del sistema di video sorveglianza da parte delle forze di polizia

1. Nelle more della regolamentazione di cui all'art. 4, comma 1, la visione e l'estrazione delle immagini da parte delle Forze di Polizia può essere realizzata mediante richiesta scritta e successivo ritiro del supporto digitale presso il Comando di Polizia Locale.
2. In luogo della richiesta di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti, le Forze di Polizia possono acquisire direttamente la registrazione delle immagini conservate presso il Comando di Polizia Locale, nel qual caso è redatto apposito processo verbale di acquisizione.

Art. 35 – Entrata in vigore controlli e rinvio dinamico

1. Il presente regolamento entra in vigore alla scadenza del termine di cui all'art. 10 disp. prel. c.c.. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Sulla pedissequa osservanza del regolamento vigilerà il Responsabile alla Protezione dei dati nominato dall'Ente.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con il presente regolamento, si applicano le disposizioni e le norme di legge vigenti o sopravvenute in materia.
3. La realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, l'implementazione, nonché gli interventi per il mantenimento in efficienza e aggiornamento anche tecnologico degli stessi sono approvati nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, entro le scadenze e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni.